

STATUTO
“FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA EMILIO ALEMAGNA ETS”

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE

1. Ente morale, IPAB

L’originario Ente “*Asilo Infantile Emilio Alemagna*”, con sede presso la Parrocchia di Barasso, fu istituito il 29 ottobre 1904 come Opera Pia. In seguito all’atto di donazione del terreno nel Comune di Barasso ove verrà costruita la sede della scuola, da parte del *Conte Riccardo Alemagna* e alle generose prestazioni e donazioni degli abitanti di Barasso, il 5 novembre 1905 venne deliberata la costruzione dell’edificio su progetto dell’architetto *Cav. Nob. Emilio Alemagna*. L’originario *Statuto organico* venne approvato dall’Assemblea dei Soci il 20 luglio 1907, dal Consiglio Comunale di Barasso e dalla Congregazione di Carità locale il 21 luglio 1907.

L’Ente attuale fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto in data 12 luglio 1908 ed assunse la qualifica di Ente Pubblico IPAB, *Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza* con personalità giuridica pubblica e regolato dalle norme della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e succ. modifiche.

2. Associazione riconosciuta di diritto privato ex IPAB

L’Ente venne inserito dalla Regione Lombardia nell’elenco delle istituzioni per le quali fu riconosciuto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell’attività inerente alla sfera educativo/religiosa al fine di evitarne il trasferimento agli Enti Locali. Tale elenco venne approvato dallo Stato Italiano con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1978, l’Asilo Infantile “E. Alemagna” venne inserito nell’elenco n. 13 posizione n. 74, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 361 del 29 dicembre 1978.

L’Istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in quanto IPAB, con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 15431 del 05 dicembre 2003, pubblicata sul BURL - *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* n. 52 serie ordinaria del 22 dicembre 2003, è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Associazione riconosciuta di diritto privato ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile. La Giunta Regionale, con l’atto citato, ha disposto inoltre l’iscrizione presso il R.E.A. – *Repertorio Economico Amministrativo* tenuto dalla CCIAA di Varese al numero 289383. L’Ente, perciò, venne assoggettato al regime delle persone giuridiche private riconosciute e quindi registrato in data 31 dicembre 2003 al numero 1743 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del DPR n. 361/2000 e del Regolamento regionale 2/2001.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 59 del 19 febbraio 2004 l’Ente ha variato la propria denominazione da *Asilo Infantile E. Alemagna* a *Scuola dell’Infanzia E. Alemagna* con variazione d’ufficio disposta dalla CCIAA di Varese.

3. Ente del terzo settore – trasformazione in Fondazione di partecipazione

Il presente Statuto è stato adottato in adeguamento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*), con assunzione, alla data di iscrizione al *R.U.N.T.S. - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, della qualifica di Fondazione di partecipazione - Ente del Terzo Settore, sezione del *R.U.N.T.S. "altri Enti"* contestualmente modificando la denominazione in

"FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA EMILIO ALEMAGNA ETS"

o in breve

"FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E. ALEMAGNA ETS".

L'Ente assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*.

4. Sede, durata, ambito territoriale dell'attività e scopo attuale

L'Ente ha durata illimitata e ha sede legale in Barasso, in via Don Basilio Parietti, 8. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Ente gestisce oggi una Scuola dell'Infanzia pubblica paritaria (alla sua origine Asilo Infantile ed in seguito ancora Scuola Materna) e servizi educativi all'infanzia.

L'Ente svolge le sue attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La **"FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA EMILIO ALEMAGNA ETS"**, è un Ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, che non si prefigge, fin dalla sua costituzione, fini di lucro. Esso ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi da zero a sei anni residenti nel Comune di Barasso e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni, provvedendo alla loro educazione ed istruzione morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

Nell'Ente è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

L'Ente può assumere anche la gestione di servizi/scuole per bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età, salvo eccezioni consentite dalle norme, anche in altri Comuni ma nel rispetto dell'ambito territoriale di attività di cui al precedente art. 1 comma 4.

L'Ente persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini, nei seguenti settori e ambiti di attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in

particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D. Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).

- b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D. Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a).
- c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Ente (D. Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i).
- d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D. Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l).
- e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla Scuola dell'Infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D. Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., l'Ente, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (Scuola dell'Infanzia e attività connesse) e può svolgere servizi socioeducativi (Asilo Nido, Micro Nido, Sezione Primavera, centri ricreativi estivi e non, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la Scuola dell'Infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del 21 gennaio 2002 n. 745 è quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione stesso e ne riveste un ruolo strategico. Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Ente persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Esso mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La Scuola dell'Infanzia e i Servizi Educativi, gestiti dall'Ente, accolgono

le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna con priorità, come detto, ai residenti nel territorio del Comune di Barasso, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla Scuola e ai Servizi Socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Ente può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri Enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. L'Ente può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. L'Ente può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Sostenitori-Partecipanti e il pubblico (Dlgs 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. L'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole come previsto e nei limiti della normativa sulla parità scolastica o per i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Dlgs 117/2017.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dalla perizia del patrimonio allegata all'atto costitutivo della Fondazione. Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

L'Ente potrà acquisire fondi patrimoniali da altri Enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'Ente provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle Amministrazioni Pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- le quote di contribuzione dei Sostenitori-Partecipanti;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Sostenitori-Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ORGANI DELL'ENTE

1. Gli organi dell'Ente sono:

- il Consiglio di Amministrazione (*Organo di Amministrazione*);
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisori Legale, ove ricorrano le

condizioni di legge per la nomina di quest'ultimo;

- il Segretario dell'Ente
- l'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti;

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione, se così deliberato dai competenti Organi statuari, per i componenti dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'ufficio da parte di tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione ai quali siano affidati specifici incarichi operativi o professionali, diversi dalle funzioni proprie della carica, purché tale compenso sia conforme ai principi di congruità e proporzionalità e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché della normativa vigente in materia.

Art. 8 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

2. È composto da sette membri, così nominati:

- numero tre membri eletti dall'*Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti* salvo per il primo mandato amministrativo in cui tali membri sono nominati nell'atto costitutivo della Fondazione;
- numero due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'*Associazione Comitato Pro Asilo di Barasso ODV ETS*;
- numero due membri nominati dal *Sindaco del Comune di Barasso*, con garanzia e nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze consiliari.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Barasso si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza del Comune di Barasso così come voluto dai soci originari fondatori dell'Ente Morale, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato dei designati Amministratori.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti se di nomina assembleare o riconfermati se nominati. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere all'Amministrazione Comunale e all'Associazione Comitato Pro Asilo di Barasso ODV ETS i nominativi delle persone nominate.

4. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza

del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del CdA, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, è convocata Assemblea dei Sostenitori Partecipanti per la nomina dei nuovi componenti.-Nel caso le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi però membri di nomina comunale o di competenza dell'Associazione Comitato Pro Asilo di Barasso ODV ETS, il Presidente ne dà immediata comunicazione rispettivamente al Comune di Barasso o all'Associazione Comitato Pro Asilo di Barasso ODV ETS per la loro sostituzione. I membri surrogati rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si scioglie e deve essere rieletto e nominato nella sua composizione di cui al precedente art. 8.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente. In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

1. elegge il Presidente e il Vicepresidente nel suo seno, nella sua prima seduta ai sensi del successivo Art. 12;
2. delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi educativi e socioeducativi eventualmente attivati;
3. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
4. nomina il Segretario dell'Ente, il Direttore Scolastico definendone i compiti, ove ne ritenga di prevederlo, il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, gli Insegnanti della scuola, gli educatori, il personale non docente nonché i Coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
5. delibera l'istituzione di nuove sezioni o la soppressione di esistenti, nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
6. individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse

- generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
7. delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
 8. ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;
 9. approva il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
 10. predispone il programma di attività annuale e approva il bilancio di previsione (se ritiene di redarlo);
 11. delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;
 12. delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;
 13. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
 14. delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del Consiglio stesso;
 15. delibera l'ammissione di nuovi Sostenitori-Partecipanti nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza dei Sostenitori-Partecipanti, nei casi e con le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto;
 16. approva la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;
 17. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica sentito il parere dell'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti;
 18. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti;
 19. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
 20. adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Ente.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del programma annuale delle attività dell'Ente nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno quattro dei

componenti il Consiglio stesso.

2. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

L'adunanza è valida quando sono presenti quattro dei componenti in carica del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

3. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle indicate al precedente Art. 10 punti 14, 17 e 18, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, in caso di questioni concernenti persone.

4. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Ente, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario.

Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai presenti.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza.

6. Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età fino alla nomina del Presidente nella seduta stessa di insediamento.

Art. 12 PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta salvo che per il primo mandato amministrativo in cui è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché presiede l'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare, assumendo i poteri del Consiglio di Amministrazione, provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta salvo che per il primo mandato amministrativo in cui è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina, a parità di anzianità di nomina, il più anziano d'età.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Dlgs 117/2017 salvo per il primo mandato amministrativo in cui tale Organo è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione Esso rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti con funzione di Presidente, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'Organismo di Vigilanza
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 14 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio stesso, dell'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Ente, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a professionisti o centri di servizio esterni, redige il bilancio di previsione (se disposto dal CdA) e il suo consuntivo. Il Segretario può essere anche membro del Consiglio stesso.
2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.
3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.
4. Il Segretario svolge anche la funzione di Tesoriere dell'Ente con firma sui rapporti bancari/postali nei limiti e con le regole stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Segretario, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere nominato procuratore dell'Ente tramite atto notarile con delega gestoria su specifici e definiti incarichi.

Art. 15 – I SOSTENITORI-PARTICIPANTI – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI-PARTICIPANTI

1. L'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti è formata da tutti quelli, persone fisiche e persone giuridiche, che dichiarano di aderire e condividere le finalità della Fondazione e si impegnano a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. I Sostenitori-Partecipanti si obbligano a corrispondere una quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, da versare nei termini stabiliti dal Consiglio stesso. L'accoglimento della domanda di Sostenitore-Partecipante, presentata in forma scritta, è demandato al Consiglio di Amministrazione.

2. I Sostenitori-Partecipanti che per un anno non eseguono la prestazione alla quale si erano impegnati possono perderne la qualifica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Per Enti e/o persone giuridiche l'esclusione può aver luogo per le seguenti cause:

- estinzione;
- apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o aperture delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Sostenitori-Partecipanti possono, in ogni tempo, rinunciare alla qualifica di Sostenitore-Partecipante dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino al momento della comunicazione della rinuncia.

4. I Sostenitori-Partecipanti della Fondazione sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di norma una volta all'anno, per la presentazione della relazione sulla gestione economico finanziaria e sull'attività morale e sociale dell'Ente ed in prossimità del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori-Partecipanti possono intervenire anche per delega ad altro Sostenitore-Partecipante. Ogni Sostenitore-Partecipante può avere al massimo due deleghe.

I Sostenitori-Partecipanti sono registrati in apposito Albo tenuto e aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Perde la qualità di Sostenitore-Partecipante colui che, in qualunque momento, danneggi moralmente e materialmente la Fondazione; non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di attuazione oppure le delibere legalmente prese dagli organi della Fondazione; senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Fondazione; entro un mese dalla scadenza non abbia corrisposto per intero la quota annuale di cui al precedente comma 1.

5. La convocazione dovrà essere indirizzata al domicilio dei Sostenitori-Partecipanti in forma scritta, anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, ora, data e luogo dell'adunanza. La convocazione deve essere recapitata almeno tre giorni prima della riunione e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in

caso di sua assenza od impedimento, da un suo delegato.

7. La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in maniera collegiale a maggioranza dei Sostenitori-Partecipanti presenti per appello nominale o con voto segreto, anche per delega. Ogni Sostenitore-Partecipante può ricevere due deleghe per il voto. Il Presidente può invitare alle adunanze persone estranee, in qualità di esperti, ma senza diritto di voto. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno.

8. I verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Ente che svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea stessa.

9. L'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti:

- nomina i propri membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito nel precedente art.8 del presente Statuto;
- prende atto della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo sull'attività morale e sociale dell'Ente tenuta dal Consiglio di Amministrazione e sono ad essa presentati il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale e/o preventivo;
- può esprimere il proprio parere sul programma di attività della Fondazione, presentato dal Consiglio di Amministrazione, e può formulare proposte in merito;
- esprime il proprio parere sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime il proprio parere sulla proposta di delibera di estinzione, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e sulle modifiche statutarie
- nomina l'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Dlgs 117/2017 secondo quanto stabilito nel precedente dell'Art. 13 del presente Statuto e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, gli attribuisce i poteri di revisione legale.

Restano in ogni caso ferme la natura fondazionale dell'Ente e la piena autonomia decisionale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Ente redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (conto economico), con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore ove previste.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore - RUNTS.

5. L'Ente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo

Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

L'Ente, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili e fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo/Revisione;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro dei Sostenitori-Partecipanti;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti.

Art. 18 - ESTINZIONE DELL'ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, deliberata con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, sentito il parere dell'Assemblea dei Sostenitori-Partecipanti, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

2. In caso di estinzione della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza di tre quarti dei componenti, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità e ispirazione ideale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ferma restando la disciplina dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 19 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare la Legge 5 giugno 2016, n. 106, e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, si applicano inoltre le disposizioni del Codice civile relative alle fondazioni.